



Avv. Giuseppe Stella
Notaio

COPIA CONFORME

Repertorio n.5458

Raccolta n. 3818

MODIFICA ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre in Napoli presso il mio studio.

Il giorno 21 dicembre 2022

Avanti a me Avvocato Giuseppe Stella, Notaio in Napoli, con studio alla Via Onofrio Fragnito n.43, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono presenti

- **MATERA PASQUALE**, nato a Garaguso (MT) il 4 luglio 1949, residente in Napoli alla Via Lydia Cottone n.25, C.F.:MTRPQL49L04D909X;
- **MATERA LUIGI**, nato a Garaguso (MT) il 12 febbraio 1945, residente in Napoli alla Via Bracco n.45, C.F.:MTRLGU45B12D909A;
- **SARINELLI ELEONORA GIOVANNA**, nata a Squinzano (LE) il 29 ottobre 1947, residente in Napoli alla Traversa Michele Pietravalle n. 11, C.F.:SRNLRG47R69I930C.

I costituiti, **della cui identità personale, qualità e poteri, io Notaio sono certo,**

PREMESSO

- che con atto a rogito del Nota Giuseppe di Transo in data 28 luglio 2016, avente Repertorio n.135124 e Raccolta n.445589, registrato a Napoli in data 2 agosto 2016 al n.16304/1T, è stata costituita la **"FONDAZIONE CASA SOLIDALE DOPO DI NOI - ONLUS"**, con sede in Napoli alla Via Lydia Cottone, traversa II Leonardo Bianchi n.25, Codice Fiscale n. 95234880631, Fondo di Dotazione Euro 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila e zero centesimi);
- che in data 8 settembre 2016 è stato debitamente costituito il fondo di dotazione;
- che in data 14 ottobre 2016 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione;
- che in data 14 novembre 2016 è stata riconosciuta la qualità di ONLUS;
- che a seguito di richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS Sez.g) "e altri Enti del Terzo Settore" (art.46, co.1 del D.Lgs. n.117/2017 - codice del Terzo Settore) del 21 novembre 2022, acquisita agli atti dell'Ufficio con Rep.80634 prot.6511 del 25 novembre 2022, la Regione Campania ha comunicato "i motivi ostativi" e ha richiesto "la conformità dello Statuto al citato codice del Terzo Settore" con nota protocollo n.2022.0605735 del 5 dicembre 2022;
- che i costituiti sono gli unici membri del Consiglio di Amministratore della predetta Fondazione e che il dott. MATERA PASQUALE ne è altresì il Fondatore.

Tutto quanto sopra premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di adeguare il vigente statuto alle norme dettate in tema di terzo settore e quindi consentire l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, i costituiti

MODIFICANO

lo Statuto della FONDAZIONE CASA SOLIDALE DOPO DI NOI - ONLUS, modificandone tra l'altro la denominazione in FONDAZIONE DOPO DI NOI SOLIDALE ETS.

REGISTRATO PRESSO

AGENZIA DELLE ENTRATE

NAPOLI DP I

il 22/12/2022

n. 51476 /1T

Lo Statuto che deve intendersi qui integralmente trascritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, si attesta che il Fondo di Dotazione è stato versato in data 8 settembre 2016 e che è attualmente esistente e disponibile su un conto corrente intrattenuto dalla Fondazione con Banca Intesa SanPaolo S.p.A.- Banca Proxima.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due facciate di un foglio del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai costituiti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore undici.

FIRMATO: PASQUALE MATERA, LUIGI MATERA, ELEONORA GIOVANNA SARINELLI, GIUSEPPE STELLA (Notaio). Impronta del sigillo.

Allegato "A"
alle racc. n. 3818

----- STATUTO -----

----- Articolo 1 -----

----- Denominazione e sede -----

E' costituita, una Fondazione denominata: FONDAZIONE DOPO DI NOI SOLIDALE ETS.

La sede legale della Fondazione è in Napoli.

La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici di rappresentanza nell'ambito della Regione Campania.

----- Articolo 2 -----

----- Scopo -----

La Fondazione FONDAZIONE DOPO DI NOI SOLIDALE ETS è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

La Fondazione svolge la sua attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e dell'assistenza sanitaria.

La Fondazione svolge la sua attività per la domiciliarità di tipo solidale per tutti i disabili compresi quelli dell'Area di Salute Mentale - Disagio Psicico per persone orfane e/o prive di riferimenti familiari, così come alla Legge n.112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di Assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (Dopo di Noi); all'articolo 14 della Legge n.328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali" (percorsi alternativi all'istituzionalizzazione); alla D.G. Regione Campania n.711 del 14 maggio 2004 "Linee di indirizzo concernenti le Strutture Residenziali e Semiresidenziali" e alla D.G. Regione Campania n.666 del 6 dicembre 2011 "Linee Guida dei Servizi per la Salute dei Cittadini Sofferenti Psicici", in linea con i Progetti Obiettivo per la Tutela della Salute Mentale, nonché di tutte le successive norme in materia.

Più precisamente, la Fondazione si propone il seguente oggetto:

- a) assicurare la permanenza del disabile in continuità presso il proprio domicilio, realizzando nello stesso un Gruppo Appartamento o Comunità Alloggio;
- b) favorire modalità di convivenza con altri disabili di tipo solidale e cioè prevedendo la condivisione da parte degli ospiti della spesa corrente soltanto, negli appartamenti affidati alla Fondazione, che può accettare in comodato d'uso e/o fedecommesso assistenziale e in altre modalità legali da Genitori interessati;
- c) organizzare il soggiorno nell'appartamento sotto l'aspetto assistenziale, attuando anche interventi integrati con ASL, Comune, Regione e altri Enti, e sotto l'aspetto esistenziale, promuovendo rapporti col volontariato locale, favorendo rapporti affettivi, l'integrazione, l'inclusione, lo svago, lo sport, e quindi una quotidianità piena ed appagante;
- d) facilitare i rapporti con altre persone esterne al Gruppo o alla Comunità, nell'eventualità ospitando giovani, famiglie, studenti, al fine di superare anche discriminazioni e pregiudizi;
- e) sperimentare ed attivare forme di integrazione;
- f) finalizzare i propri atti, in relazione al Gruppo o alla Comunità, all'ottenimento dell'Accreditamento definitivo, per alleggerire anche della spesa corrente i componenti;
- g) vigilare su tutti i percorsi, sulla sicurezza, sullo stato di benessere e sui trattamenti alla persona, della quale può assumerne anche la tutela legale;

*Poser
abit
Messa
Fiorino
Danieli*

per lo stesso scopo attua Corsi di Formazione del personale e incontri periodici per la prevenzione del "burnout"; -----

h) prevedere un Comitato Tecnico-Scientifico di Esperti tra i propri organi con funzione consultiva sui vari temi di interesse; -----

i) garantire la partecipazione di familiari ad ogni fase della pianificazione individuale per il proprio caro, nonché la trasparenza e l'accesso agli atti, anche attraverso la loro presenza nel Comitato dei Genitori. -----

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: -----

a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in ambito nazionale, regionale e locale, in conformità alle norme vigenti; -----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; -----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria, in ambito nazionale, regionale e locale, in conformità alle norme vigenti; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà operare sia con l'assunzione di proprie iniziative che con la collaborazione di terzi, potendo svolgere ogni operazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi (ivi inclusi i contributi devoluti ai sensi dell'articolo 1, commi 337 e ss della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - cosiddetto cinque per mille) nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. -----

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. -----

----- Articolo 3 -----

-- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio --

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il Patrimonio è costituito da valori mobiliari. -----

La dotazione iniziale della Fondazione è fissata in Euro 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila e zero centesimi) in valori mobiliari, che costituisce il patrimonio vincolato della Fondazione. -----

Detto Patrimonio può essere incrementato: -----

1. dai beni mobili e immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale; -----
2. dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali e da ogni forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge. -----

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale gestendo un capitale di funzionamento, costituito da: -----

1. redditi del proprio patrimonio; -----
2. contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; -----
3. donazioni, lasciti testamentari, legati e ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; -----
4. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dall'incremento patrimoniale; -----
5. proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali; -----
6. contributo del cinque per mille delle imposte sui redditi per finalità di interesse sociale introdotto dalla Legge 23 dicembre 2005 n.266. -----

Tutte le entrate della Fondazione sono devolute al raggiungimento degli scopi sociali. -----

----- Articolo 4 -----

----- Fondatore -----

Il Fondatore della Fondazione è il dottor Pasquale Matera. -----

----- Articolo 5 -----

----- Sostenitori -----

Sono sostenitori della Fondazione tutti gli enti di natura pubblica e/o privata e le persone fisiche che intendono sostenere attraverso specifiche elargizioni le attività della Fondazione. -----

La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli Enti è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Articolo 6 -----

----- Organi della Fondazione -----

Stefano de Luca
Stefano
Stefano
Stefano
Stefano

Sono organi della Fondazione: -----

A) ORGANI OBBLIGATORI: -----

1. Il Consiglio di Amministrazione; -----

2. Il Presidente; -----

3. Organo di controllo o Revisore Unico. -----

B) ORGANI FACOLTATIVI: -----

1. Il Comitato dei Genitori; -----

2. Il Comitato Tecnico - Scientifico. -----

3. Segretario generale. -----

Tutte le cariche sociali sono gratuite. -----

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

----- Articolo 7 -----

----- Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della costituzione della Fondazione è nominato direttamente dal fondatore, e successivamente dal fondatore o da persona da lui designata, anche con testamento. -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri massimo di quattro, compreso il Presidente. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. -----

Alla scadenza di ciascun mandato il fondatore o la persona da lui designata provvederà alla conferma o alla nomina dei nuovi membri del Consiglio; allo stesso modo si procederà per la sostituzione dei membri che dovessero venire a mancare nel corso del mandato. -----

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un VicePresidente e il Tesoriere. -----

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato. -----

----- Articolo 8 -----

----- Poteri del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. -----

In particolare: -----

- approva ogni anno il bilancio preventivo ed entro centoventi (120) giorni dall'inizio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente; -----

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili; -----

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o persone fisiche; -----

- provvede alla nomina del Vice-Presidente e del Segretario Generale; -----

- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo o Revisore Unico; -----

- provvede alla nomina del Comitato Scientifico; -----

- provvede alla nomina del Tesoriere; -----

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione; --
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto; -----
- delibera eventuali regolamenti. -----

----- Articolo 9 -----

----- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dai membri. -----

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo Ordine del Giorno, e deve essere comunicata almeno quindici (15) giorni prima della data fissata con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità e urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno ventiquattro (24) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali. -----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio. -----

----- Articolo 10 -----

----- Presidente -----

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione. --

Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente Statuto e la legge non riservino al Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente cura i rapporti con i sostenitori e con gli Enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali. -----

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti. -----

Inoltre il Presidente: -----

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----
- cura l'osservanza dello statuto; -----
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; -----
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie; -----
- in caso di necessità e urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente, e in ogni caso nella prima seduta utile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano di età. -----

----- Articolo 11 -----

----- Segretario Generale -----

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono. -----

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

----- Articolo 12 -----

----- Comitato dei Genitori -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione del Comitato dei Genitori che è composto dai Genitori di tutti i disabili in carico alla Fondazione ed è presieduto da un rappresentante indicato a maggioranza dai genitori stessi, scelto tra i Genitori Emeriti. Sono da considerare Genitori Emeriti quei genitori che rendono disponibili risorse immobiliari o d'altro tipo per il raggiungimento degli scopi che si prefigge la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera il titolo di Genitore Emerito. -----

Il rappresentante del Comitato dei Genitori può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Articolo 13 -----

----- Comitato Scientifico -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione del Comitato Scientifico, determinando il numero dei suoi componenti, che non può essere superiore a quindici unità. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente del Comitato Scientifico. -----

La nomina dei suoi componenti è effettuata tra cultori, studiosi, scienziati delle materie inerenti il settore in cui la Fondazione svolge la propria attività di ricerca scientifica sanitaria. -----

I componenti del Comitato restano in carica per tre anni dalla loro nomina, e sono rieleggibili. -----

Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la Fondazione può perseguire e promuovere. -----

Il Comitato Scientifico promuove e sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione. -----

In particolare: -----

- promuove al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica; -----
- sovrintende le iniziative di formazione; -----
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell'attività della Fondazione. -----

Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno trenta giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata (o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione). --

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. -----

Ai componenti del Comitato Scientifico non è riconosciuto alcun compenso

per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate. -----

----- Articolo 14 -----

----- Organo di controllo -----

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- Articolo 15 -----

----- Organo di Revisione legale dei conti -----

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

----- Articolo 16 -----

----- Esercizio sociale -----

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. ---

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione presenta annualmente entro centoventi giorni la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il Consiglio ogni anno predispone il bilancio dell'esercizio e lo approva entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. -----

----- Articolo 17 -----

----- Durata ed estinzione -----

La durata della Fondazione è illimitata. -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini

della devoluzione del patrimonio. -----

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, ad altre ETS che possibilmente assicurino la continuità della presenza del disabile presso il proprio domicilio, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'ufficio RUNTS, fatta salva diversa destinazione imposta per legge. -----

----- Articolo 18 -----

----- Rinvio -----

Per quanto non previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge e nelle altre disposizioni previste per le Fondazioni di identico o simile contenuto. -----

Io sottoscritto Avvocato Giuseppe Stella, Notaio in Napoli, con studio alla Via Onofrio Fragnito n.43, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito della mia raccolta. Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me Notaio, in esenzione di bollo, per uso consentito dalla legge.
Napoli,05/01/2023